Numero atto 7457 - 2026
Sottoscritto il 20/10/2026
Protocollo Prot-2026-521764

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Obblighi per i produttori di piante a elevato rischio di diffusione di Xylella fastidiosa
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Fitosanitario regionale
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Gianni ANSELMO
Responsabile Procedimento	Fabrizio VALINOTTO
Soggetto Responsabile	Gianni ANSELMO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 29 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto, in particolare, l'art. 85 "Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione" del citato Reg. (UE) 2016/2031, che subordina il rilascio del passaporto delle piante al rispetto delle norme adottate in conformità alle pertinenti misure adottate a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dello stesso Reg. (UE) 2016/2031;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante;

Visto, in particolare, l'art. 22, paragrafo 1, del citato Reg. (UE) 2017/625 che prevede che i controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera g), dello stesso regolamento siano effettuati dalle autorità competenti anche sugli operatori professionali;

Atteso che l'art. 15, paragrafo 5, lettera b), del citato Reg. (UE) 2017/625 prevede l'obbligo per gli operatori di fornire alle autorità competenti i dettagli aggiornati relativi alle specifiche attività svolte;

Visto il Regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al*.);

Visto, in particolare, l'art. 25, paragrafo 2, del citato Reg. (UE) 2020/1201, secondo il quale, in deroga al paragrafo 1 del citato articolo, determinate piante da impianto possono essere spostate per la prima volta all'interno dell'Unione solo se:

a) sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezione annuale dall'autorità competente;
b) il sito è sottoposto a campionamento e prove (analisi) per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;

Visto il Regolamento (UE) 2024/2507 della Commissione del 26 settembre 2024, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al*.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;

Visto, in particolare, l'art. 1, punto (15), del citato Reg. (UE) 2024/2507, che ha aggiornato l'elenco delle piante da sottoporre a sorveglianza rinforzata di cui all'art. 25, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2020/1201, includendo le piante da impianto, escluse le sementi, di *Coffea* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula* x *intermedia* Emeric ex Loisel., *Lavandula latifolia* Medik., *Lavandula stoechas* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb e *Salvia rosmarinus* Spenn., di seguito denominate, ai fini del presente decreto, "piante a elevato rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa*";

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, che designa, ai sensi dell’art. 4, il Servizio fitosanitario nazionale quale autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625;

Vista la nota tecnica MASAF n. 0092727 del 27/02/2025 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. relativo alle misure per *Xylella fastidiosa*”, ed in particolare il paragrafo:
“*Gli operatori professionali trasmettono annualmente ai Servizi fitosanitari regionali, mediante il prospetto allegato (Allegato 1), le previsioni di produzione e di primo spostamento delle piante da impianto di cui all’art. 25, par. 2, del Reg. (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. entro il termine stabilito da ciascun Servizio fitosanitario regionale*”;

Visto il Decreto del Dirigente n. 1281 del 20 febbraio 2025, “Obblighi per i produttori di piante sensibili a *Xylella fastidiosa*” che, in particolare, fissa al 31 marzo di ogni anno il termine per la comunicazione delle previsioni aziendali di produzione annuale e di primo spostamento delle piante sopra citate;

Rilevato, alla luce delle norme sopra richiamate, che sussiste l’obbligo, da parte degli operatori professionali autorizzati all’emissione del passaporto delle piante, di comunicare ogni anno al Settore Fitosanitario Regionale, entro i termini dallo stesso stabiliti, l’intenzione di produrre almeno una delle piante a elevato rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa* e che compete al Settore Fitosanitario Regionale campionare ed analizzare ogni sito di prima produzione;

Rilevato che, conformemente all’art. 25, par. 2, del Reg. (UE) 2020/1201, ai fini dello spostamento delle piante a elevato rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa* dai siti di prima produzione, l’ispezione del sito e il relativo campionamento devono essere ripetuti annualmente;

Atteso che, conseguentemente, lo spostamento delle piante a elevato rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa* dai siti di prima produzione diventa possibile solo a seguito della notifica dell’esito negativo dell’analisi dei campioni prelevati da parte del Settore Fitosanitario Regionale ed esclusivamente per il periodo di un anno dalla notifica, decorso il quale è necessario procedere a una nuova ispezione del sito e a un nuovo campionamento;

Considerato che, in tale contesto, l’obiettivo del Settore Fitosanitario Regionale è consentire il regolare spostamento delle piante a elevato rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa* e che, a tal fine, risulta necessaria un’adeguata programmazione e calendarizzazione delle ispezioni, dei campionamenti e delle relative analisi, volta a contemperare le tempistiche commerciali del settore produttivo con l’operatività del Settore Fitosanitario Regionale e dei laboratori fitosanitari ufficiali della Liguria;

Considerato che la previgente scadenza del 31 marzo di cui al decreto del Dirigente n. 1281/2025 ha ingenerato dubbi interpretativi tra alcuni operatori professionali circa l'inclusione delle piante prodotte prima o dopo tale data, e ritenuto pertanto di fissare il termine per la presentazione delle dichiarazioni di produzione al 31 dicembre antecedente l'anno di riferimento, chiarendo univocamente che la dichiarazione attiene all'intera produzione annuale e consentendo al contempo una tempestiva programmazione dei controlli a supporto delle vendite precoci;

Ritenuto, conseguentemente, di dover acquisire, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione formale da parte degli operatori professionali contenente le previsioni aziendali di produzione, per l'anno successivo, delle piante a elevato rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa*;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di aziende coinvolte e al fine di garantire un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse ispettive e analitiche a supporto del settore vivaistico, di dover stabilire criteri oggettivi di priorità per la calendarizzazione delle ispezioni e dei campionamenti ufficiali, accordando precedenza, nell'ordine, ai seguenti criteri:
1) approssimarsi della scadenza di validità dell'esito notificato relativo al precedente campionamento, fermo restando che, per i siti di prima produzione non campionati nell'anno precedente, si assume quale termine di scadenza la data di prima vendita dichiarata dall'operatore;
2) imminenza della prima vendita programmata;
3) ordine cronologico di ricezione delle dichiarazioni;

Ritenuto di accettare comunque le dichiarazioni pervenute oltre il termine perentorio del 31 dicembre, al fine di non precludere l'attività commerciale delle relative aziende, garantendo al contempo la certezza e la regolarità delle verifiche già calendarizzate mediante l'inserimento in subordine di tali istanze tardive, da trattarsi unicamente in coda e secondo l'ordine cronologico di arrivo;

Ritenuto di stabilire che il calendario di massima delle ispezioni e dei campionamenti sia pubblicato sul portale istituzionale Agriligurianet e aggiornato periodicamente, al fine di garantire la piena conoscibilità agli operatori professionali, assicurando la riservatezza dei dati mediante l'utilizzo di codici identificativi e ritenuto che le tempistiche ivi indicate possano essere rimodulate dal Settore Fitosanitario Regionale per sopravvenute criticità meteorologiche e fitosanitarie o esigenze organizzative, nonché a seguito di motivate richieste scritte di differimento da parte dell'operatore professionale;

Ritenuto di introdurre un meccanismo di flessibilità a favore degli operatori professionali che manifestino motivate urgenze di commercializzazione in data antecedente a quella programmata nel calendario ufficiale, consentendo ai medesimi di richiedere l'anticipazione dei controlli, previa verifica della disponibilità del personale del Settore Fitosanitario Regionale e a condizione che, essendo l'operatività dei laboratori regionali già assorbita dalla programmazione ufficiale in essere, le relative analisi siano affidate a laboratori ufficiali esterni designati dal Servizio Fitosanitario Nazionale per la Regione Liguria per l'esecuzione delle analisi, con oneri finanziari interamente a carico dell'operatore professionale richiedente;

Ritenuto necessario ribadire la validità annuale, pari a 365 giorni, della conformità fitosanitaria dei siti di prima produzione ai fini dell'emissione del passaporto, a decorrere dalla data di notifica dell'esito negativo delle analisi fitosanitarie ufficiali, disponendo al contempo l'estensione di tale validità fino alla notifica del successivo campionamento annuale per i soli operatori professionali che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per la presentazione della dichiarazione, scongiurando così pregiudizi commerciali derivanti dai tempi di evasione dei controlli da parte del Settore Fitosanitario Regionale;

Ritenuto, infine, di stabilire che per le produzioni relative all'anno 2026 continuino a trovare applicazione le modalità di gestione previste dal decreto del Dirigente n. 1281 del 20 febbraio 2025, fissando l'espressa abrogazione di quest'ultimo a decorrere dal 1° gennaio 2027;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate:

a) di disporre che gli operatori professionali che coltivano piante a elevato rischio di diffusione di *Xylella fastidiosa*, individuate nelle piante da impianto di *Coffea, Lavandula angustifolia, Lavandula dentata, Lavandula x intermedia, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis e Salvia rosmarinus*, trasmettano una dichiarazione delle previsioni aziendali di produzione annuale di tali piante mediante compilazione dell'apposito modello di cui all'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia trasmessa dagli operatori professionali al Settore Fitosanitario, entro e non oltre il **31 dicembre** di ogni anno, a mezzo PEC, all'indirizzo fitosanitario@cert.regione.liguria.it;

c) di stabilire che le ispezioni aziendali, i campionamenti ufficiali delle piante di cui alla lettera a) e le relative analisi siano oggetto di calendarizzazione secondo le seguenti priorità:

1) scadenza della validità dell'esito notificato relativo al campionamento precedente;
2) data di prima vendita indicata dall'operatore professionale nella dichiarazione;
3) ordine cronologico di protocollazione della dichiarazione ricevuta.

Per i siti di prima produzione non sottoposti a campionamento e analisi nell'anno precedente, è assunta come termine di scadenza, ai fini della priorità di cui al punto 1), la data di prima vendita dichiarata dall'operatore;

d) di stabilire che le dichiarazioni pervenute oltre il termine perentorio del 31 dicembre siano calendarizzate in subordine, alla conclusione delle ispezioni già programmate, con l'unico criterio dell'ordine cronologico di protocollazione;

e) di stabilire che il calendario di massima, indicativo delle attività di campionamento e analisi, sia pubblicato sul sito istituzionale Agriligurianet e aggiornato periodicamente, utilizzando esclusivamente i codici identificativi degli operatori professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

f) di stabilire che le tempistiche indicate nel calendario sopra citato possano essere rimodulate dal Settore Fitosanitario Regionale per sopravvenute criticità meteorologiche e fitosanitarie o esigenze organizzative;

g) di prevedere, per gli operatori professionali che ne facciano motivata richiesta scritta al Settore Fitosanitario Regionale, la possibilità di richiedere:

- l'anticipazione del campionamento e delle relative analisi fitosanitarie rispetto alla data programmata nel calendario sopra citato, previa verifica della disponibilità del personale qualificato del Settore Fitosanitario Regionale, a cui compete l'esecuzione dei campionamenti ufficiali, nonché della disponibilità di un laboratorio tra quelli ufficiali designati dal Servizio Fitosanitario Nazionale per la Regione Liguria per l'esecuzione delle analisi, fermo restando che le relative spese per l'esecuzione delle analisi sono poste interamente a carico dell'operatore professionale richiedente;

- il differimento del campionamento e delle relative analisi fitosanitarie rispetto alla data programmata nel calendario sopra citato, ferma restando la necessaria approvazione da parte del Settore Fitosanitario Regionale in relazione alla compatibilità con l'attività programmata;

h) di stabilire che l'emissione del passaporto delle piante per le specie di cui alla lettera a) sia subordinata alla notifica dell'esito negativo delle analisi ufficiali da parte del Settore Fitosanitario Regionale e che la conformità fitosanitaria del sito di prima produzione abbia una validità di 365 giorni decorrenti dalla data di avvenuta notifica di tale esito;

i) di stabilire, per i soli operatori professionali che abbiano trasmesso la dichiarazione di produzione annuale entro il termine di cui alla lettera b), che la conformità fitosanitaria del sito si estenda fino alla notifica dell'esito negativo delle analisi relative al successivo campionamento annuale fissato dal Settore Fitosanitario Regionale;

l) di stabilire che, fino al 31 dicembre 2026, per le produzioni relative all'anno 2026, continuino ad applicarsi le disposizioni riportate nel decreto n. 1281 del 20 febbraio 2025, "Obblighi per i produttori di piante sensibili a *Xylella fastidiosa*";

m) di abrogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, il DD n. 1281 del 20 febbraio 2025, "Obblighi per i produttori di piante sensibili a *Xylella fastidiosa*";

n) di stabilire l'entrata in vigore del presente decreto dirigenziale alla data di pubblicazione sul sito Web di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

Identificativo atto: 2026-AM-7740

Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gianni ANSELMO Dirigente Responsabile di Giunta		-	20-10-2026 17:09
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gianni ANSELMO Dirigente Responsabile di Giunta		-	20-10-2026 17:09
Approvazione legittimità	Simona DAGNINO		-	20-10-2026 17:02
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Fabrizio VALINOTTO		-	20-10-2026 16:43

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da: GIANNI ANSELMO
Regione Liguria
Firmato il: 20-10-2026 17:10:11
Certificato valido dal 31-03-2024 al 31-03-2027